

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA MORABITO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

ACCOLLANTI

ATTORI

contro

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.03.2020.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato ACCOLLANTI convenivano in giudizio BANCA, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Rieti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa: In tesi: accertare, per i motivi esposti in narrativa, il superamento del tasso soglia fissato dalla normativa in materia di usura relativamente al contratto di mutuo OMISSIS ai rogiti del notaio OMISSIS), ed al successivo connesso “Atto di conferma e quietanza parziale con inizio dell’ammortamento di parte della somma erogata con relativo frazionamento ipotecario parziale e modifica delle condizioni” del OMISSIS – sempre ai rogiti del OMISSIS) –, stipulati tra i ACCOLLATI con la BANCA, e conseguentemente dichiarare non dovuti gli interessi pattuiti e derivanti dal citato contratto e, stante l’avvenuto accollo in data 19/10/2006 da parte dei ACCOLLANTI degli oneri derivanti da tali atti, condannare BANCA, a restituire agli ACCOLLANTI quanto corrisposto dai medesimi a tale titolo, oltre interessi di legge; in ipotesi: accertare l’avvenuta violazione degli artt. 1284, 1283, 1346, 1347, 1375, 1418 e 1419 c.c. e 117 TUB relativamente agli atti indicati in narrativa, e conseguentemente dichiarata la nullità parziale o totale del contratto di finanziamento, rideterminare il rapporto di dare avere tra le parti, con esclusione degli interessi convenzionali, delle spese e degli oneri pattiziamente convenuti, dichiarando dovuti esclusivamente gli interessi legali. In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.*

Esponevano, tra l’altro, gli attori a sostegno: che in data 27/12/2004 ACCOLLATI avevano stipulato con la BANCA un contratto di mutuo condizionato, ai rogiti del notaio OMISSIS, per la somma di € 460.000,00, garantito da ipoteca per € 690.000,00 sopra i beni descritti in calce all’atto medesimo; che ai sensi dell’art. 2 del contratto, la consegna del capitale sarebbe stata effettuata mediante atto di quietanza in unica soluzione ovvero con versamenti rateali in rapporto agli stati avanzamento dei lavori di costruzione del fabbricato dato in garanzia; che a seguito dell’ultimazione di un immobile, con atto di conferma e quietanza parziale del OMISSIS, tra gli stessi soggetti sopra indicati era stata stabilita l’entrata in ammortamento di una quota pari ad € 200.000,00 con relativo frazionamento ipotecario parziale e modifica di

Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito, n. 355 del 29 luglio 2020

alcune condizioni del contratto di mutuo, tra cui il tasso di interesse corrispettivo, il piano di ammortamento ed alcuni oneri accessori; che in data OMISSIS essi attori avevano acquistato dai ACCOLLATI l'immobile realizzato e posto a garanzia del suddetto contratto di mutuo e successivo frazionamento, sito nel comune di OMISSIS, adibito ad uso abitativo, accollandosi la corrispondente quota parte del mutuo pari a € 200.000,00 entrata in ammortamento sulla base dell'Atto di conferma e quietanza parziale del OMISSIS, accettando ogni clausola e condizione dell'atto di mutuo e del successivo atto di quietanza; che l'accollo, come risultante dal rendiconto inviato dalla banca in riepilogo delle operazioni relative all'anno 2007, era stato formalmente perfezionato a partire dalla sesta rata in riferimento al residuo debito al 30/11/2006 di € 198.935,92 prevedendo il rientro in 355 rate mensili posticipate al tasso del 5,70%; che per il periodo di preammortamento e fino al 30/6/2021 la parte mutuataria si era obbligata a corrispondere alla banca un tasso d'interesse annuo fisso pari al 5,70%; che per ogni semestre successivo era stata prevista l'applicazione di un tasso d'interesse nominale annuo variabile determinato aggiungendo ad una componente fissa di 1,75 punti annui una componente variabile corrispondente all'Euribor sei mesi; che l'art. 5 del contratto di mutuo prevedeva che in caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo, sarebbero decorsi, di pieno diritto e dal giorno della scadenza, interessi di mora determinati aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'economia ai sensi della legge n. 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come "Mutui ipotecari tasso variabile" con arrotondamento allo 0,05 inferiore; che il contratto prevedeva, inoltre, la possibilità di estinguere anticipatamente il mutuo soltanto una volta trascorsi 24 mesi dalla stipulazione del contratto di mutuo, dietro il pagamento di una penale pari al 3% del capitale anticipatamente restituito ed una spesa di € 100,00 per i conteggi; che tra le varie spese dovute dalla parte mutuataria, erano state previste spese amministrative per invio rata pari ad € 2,50, spese per incasso rata € 1,00, spese comunicazioni e varie € 3,00, spese accollo mutuo € 300,00; di avere con nota del 19/05/2014 contestato alla Banca convenuta l'avvenuta pattuizione di oneri superiori al tasso soglia di usura, chiedendo la restituzione di quanto già corrisposto a titolo di interessi; che nessun esito aveva sortito la suddetta richiesta; che nella specie, ai fini del calcolo del costo del credito dovevano considerarsi tutti gli oneri pattuiti da parte attrice in connessione con l'erogazione del finanziamento, tra cui quelli previsti in caso di ritardato pagamento delle rate; che quindi anche gli interessi di mora, al pari della penale prevista nel contratto per l'estinzione anticipata, erano rilevanti ai fini del calcolo del TEG e del rispetto dei limiti posti dalla normativa anti usura; che stando a quanto accertato nella perizia in atti, nel contratto di finanziamento oggetto di causa gli oneri pattuiti, considerato anche l'effetto generato dagli interessi di mora e dai costi per l'estinzione anticipata, risultavano ben superiori al tasso soglia; che l'interesse veniva applicato non solo sulla quota capitale, ma anche sulla quota interessi facente parte della singola rata, il che determinava un effetto anatocistico che incrementava il tasso effettivamente applicato sulla quota capitale; che calcolare l'interesse di mora anche sulla quota di interesse convenuta secondo quanto previsto nella delibera CICR del 09.02.2000 era legittimo solo a determinate condizioni; che nella specie dette condizioni non erano state rispettate; che, inoltre, la previsione della penale di estinzione anticipata in misura pari al 3% conduceva anche all'avvenuta pattuizione di un TEG dell'11,33%, ben superiore al tasso soglia.

La BANCA, costituitasi in giudizio, concludeva per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e in diritto.

La causa, trattenuta una prima volta in decisione, veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento di una CTU volta alla ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, all'esito della quale il fascicolo era trattenuto definitivamente in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Ciò posto, la domanda principale è infondata e deve, pertanto, essere respinta.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

USURA: la "penale di estinzione anticipata" non può essere compresa tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG

Va premesso in linea generale che in applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per l'esecuzione contrattuale è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere di provare il fatto positivo dell'intervenuto adempimento, in applicazione dei principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova (Cass., SS.UU., n. 13533/01).

Va, altresì, rilevato che ai sensi dell'art. 2697, II co., c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento del diritto ex adverso azionato in giudizio, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Con specifico riguardo al tema della ripetizione dell'indebito occorre, altresì, richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale *"nella domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi"* (Cass. Civ. n. 17146 del 2003); in particolare, *"l'attore in ripetizione che assuma di aver pagato un importo superiore al proprio debito è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto alla ripetizione, cioè l'eccedenza del pagamento"* (Cass. Civ. n. 9604 del 2000).

Pertanto, *"chi allega di aver effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta"* (Cass. Civ. n. 7501 del 2012).

Nella specie, gli attori hanno formulato in via principale una domanda di accertamento della pattuizione di interessi usurari in seno al contratto di mutuo oggetto di causa, con richiesta di condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme asseritamente versate in eccesso, con ciò avanzando, quindi, anche una tipica domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c..

Sotto il primo profilo, la difesa sembra sostenere che il tasso d'interesse concretamente applicato e praticato in seno al contratto di mutuo per cui è causa – da ritenersi a suo dire comprensivo di tutti gli oneri pattuiti dalle parti, ivi compresi interessi moratori e penale di estinzione anticipata – risulterebbe superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina in tema di usura, dal che discenderebbe la nullità della relativa clausola e la conseguente non debenza degli interessi in questione.

Va chiarito, al riguardo, che in base all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, la cd. *"penale di estinzione anticipata"* non può essere compresa tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG in tema di usura, trattandosi di onere collegato in via meramente eventuale alla erogazione del credito (v., tra le tante, Trib. Agrigento 31.10.2017; Trib. Treviso 24.1.2018; Trib. Trani 19.6.2017; Trib. Agrigento 31.10.2017; Trib. Cuneo 19.6.2018; Trib. Grosseto 21.6.2018; Trib. Modena 18.4.2018; Trib. Sulmona 21.11.2018; Trib. Torino 10.1.2019; Trib. Terni 15.02.2018).

Ne segue che erra parte attrice nel ritenere l'onere di cui sopra rilevante ai fini del calcolo del TEG.

Con riferimento, viceversa, al tema della assoggettabilità a scrutinio dell'interesse moratorio sub specie di usura, è appena il caso di rilevare che in base all'ormai granitico orientamento della Corte di Cassazione, *"Ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. si*

Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito, n. 355 del 29 luglio 2020

considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori” (Cass. civ., Sez. I, n. 350/13), “In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori” (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5598/17; Sez. VI, ord. n. 23192/17; Sez. III, sent. n. 5324/03) e “L'usurarietà del superamento del "tasso soglia" di cui alla l. 7 marzo 1996 n. 108, vale anche per le clausole concernenti gli interessi moratori” (Cass. civ., Sez. I, n. 5286/00).

Milita, del resto, apertamente a favore di detto orientamento il testo dell'art. 1 D.L. n. 394/00, conv in L. 24/01, di interpretazione autentica della L. 108/96, ai sensi del quale ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II co., c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui vengono promessi o comunque pattuiti a qualunque titolo.

Ne segue che il superamento del tasso soglia in tema di usura va senz'altro verificato anche con riguardo al tasso d'interesse moratorio.

Ciò posto ed al fine di ricostruire l'eventuale applicazione, nel caso in esame, di interessi (corrispettivi e moratori) usurari da parte della banca, questo Giudice ricorreva a CTU, le cui risultanze – siccome frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da censura nei singoli passaggi motivazionali, anche in ordine alle modalità di calcolo del TEG ai fini dell'accertamento dell'usura ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c., da ritenersi pienamente rispettose della normativa di riferimento e conformi all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, al riguardo essendo appena il caso di rilevare come le Istruzioni della Banca d'Italia non assurgano in alcun modo a fonti di produzione del diritto idonee a derogare a norme di legge – vengono in questa sede interamente fatte proprie dal giudicante.

In tale prospettiva, la giurisprudenza è dell'avviso che la determinazione (come nel caso che ci occupa) di un tasso di interesse moratorio in misura (anche percentuale) maggiorata rispetto al tasso d'interesse corrispettivo assuma rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implichi sul piano logico-giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo (al riguardo si veda, per tutte, Trib. Milano, n. 11997/15).

In ogni caso, a seguito di attento esame delle condizioni economiche rinvenibili nei quattro documenti rappresentati dal contratto di mutuo stipulato il 27/12/2004 (ove viene specificato il tasso di mora), dal “capitolato di spesa” di aprile 2004 (in cui vengono specificate le modalità di estinzione anticipata), dal “patto di accollo” del 19/10/2006 (da cui si evince l'importo del capitale mutuato) e dall'atto di conferma e quietanza del 13/06/2006 (in cui vengono indicati il tasso applicato e la durata del mutuo), il CTU – nella versione che non comprende tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG la penale di estinzione anticipata del rapporto - ha concluso nel senso che “...non vi è stata pattuizione o effettiva applicazione di interessi superiori al tasso soglia, tenendo conto di tutti gli interessi, ivi inclusi quelli moratori, anatocistici ed ultralegali”.

Quanto, poi, al tema dell'asserito effetto anatocistico derivante dalle pattuizioni relative al cd. “ammortamento alla francese”, ci si trova di fronte a contestazioni del tutto generiche.

E' noto che le doglianze relative a tale forma di ammortamento nascono da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo

Sentenza, Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito, n. 355 del 29 luglio 2020

che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato (v. sempre Trib. Milano cit.).

Tra l'altro, nelle stesse pronunce (es. Trib. Milano, 30.10.2013) che hanno riscontrato la nullità, per indeterminatezza ex art. 1346 c.c., della clausola di ammortamento alla francese, si è pervenuti a tale conclusione all'esito di CTU, in cui era stato accertato che le relative pattuizioni negoziali, pure individualmente dotate di significato finanziario determinato, risultavano in concreto tra loro incompatibili l'una con l'altra, in quanto astrattamente idonee a consentire di pervenire, sulla base dello stesso testo negoziale, ad almeno tre diverse ipotesi di piani di ammortamento tra loro alternativi, in ciò radicandosi l'indeterminatezza della clausola, che rimetteva nella sostanza all'arbitrio dell'istituto di credito la scelta tra l'una o l'altra opzione.

Parte attrice non ha, tuttavia, allegato alcunché a dimostrazione del concreto verificarsi del suddetto effetto anche nel caso che ci occupa, di tal che anche sotto tale profilo la doglianza appare assolutamente generica.

Nella fattispecie sarebbe, infine, privo di rilevanza l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, atteso che nella recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 24675/17, resa a Sezioni Unite, si afferma il principio di diritto secondo cui *"Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto"*.

In conclusione, la domanda attorea, volta all'accertamento dell'asserita applicazione, da parte della banca convenuta, di interessi (corrispettivi o moratori) usurari nell'ambito del contratto di mutuo per cui è causa, è infondata e come tale deve essere respinta.

La domanda subordinata, volta all'accertamento della violazione, da parte dell'istituto di credito convenuto, degli artt. 1282, 1284, 1346, 1418, 1419 c.c. e 117 TUB deve essere, del pari, respinta in quanto infondata, per le ragioni che seguono.

Va in prima battuta sottolineato come il CTU in risposta al quesito n. 3 abbia all'esito della propria approfondita indagine rilevato che *«...non vi sono ulteriori oneri ed interessi ultralegali oltre a quelli pattuiti per iscritto da escludere»*, così attestando l'omessa applicazione concreta, da parte della banca, di condizioni diverse o comunque più sfavorevoli, per il cliente, rispetto a quelle pattuite, il che escluderebbe in radice l'inosservanza delle sopra citate disposizioni normative.

Sostiene, altresì, la difesa degli attori che *«...il contratto non indica né l'ISC...né in maniera trasparente il tasso effettivo applicato al contratto di mutuo e per il calcolo della rata si utilizza comunque un tasso annuale diverso da quello individuabile direttamente come TAN»*.

Anche tale doglianza non coglie nel segno, per le ragioni di seguito esposte.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ed invero, la prevalente giurisprudenza è dell'avviso che *“l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante. Ne consegue che laddove pur non essendo stato reso noto l'ISC, siano stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico dei clienti che, in tal modo, sono stati resi edotti dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi”* (Trib. Roma n. 121 del 03.01.2018).

Ebbene, nel caso che ci occupa non solo tutti gli oneri e i costi a carico del cliente risultano dettagliatamente indicati, come adeguatamente riscontrato in sede di CTU (cui si rimanda sul punto), ma la misura dell'ISC risulta essere stata indicata (*“rata mensile 4,10%”*) nel documento allegato sotto la lettera C del contratto di mutuo (prodotto in all. 3 al fascicolo della banca); indicazione parzialmente coperta dalla presenza del sigillo del notaio, ma che appare comunque leggibile.

In ogni caso, alla luce dell'impostazione giurisprudenziale poc'anzi evocata, dalla omessa indicazione dell'ISC potrebbe scaturire non una declaratoria di invalidità del contratto, bensì al più un addebito alla parte in termini di responsabilità, che tuttavia nella specie non è stato formulato.

Sempre alla stregua della sopra richiamata opzione ermeneutica, non sussiste, del pari, nel caso che ci occupa la pure lamentata (da parte attrice) violazione degli artt. 117, IV co., TUB e 6 delibera CICR 09.02.2000 sub specie di omessa indicazione del *“tasso effettivo del mutuo”*.

Prescrive, al riguardo, il citato art. 6 che *“I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”*.

Trattasi, peraltro, di disposizione destinata ad applicarsi esclusivamente ai contratti aventi ad oggetto operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, per le quali era originariamente prevista la possibilità di produzione di interessi su interessi e di capitalizzazione infrannuale, ai sensi degli articoli 4 e 6 della citata Delibera CICR, ma non anche alle operazioni di finanziamento con rimborso mediante pagamento di rate con scadenze temporali definite (come nella specie), con riguardo alle quali non era consentita alcuna capitalizzazione periodica, ma soltanto la possibilità di richiedere interessi in caso di inadempimento, ai sensi dell'art. 3 Delibera CICR 09.02.2000.

Nel caso in questione, il contratto di mutuo prevede il meccanismo del cd *“ammortamento alla francese”*, che non comporta alcuna capitalizzazione infrannuale, come ormai pacifico in giurisprudenza e come già evidenziato in parte motiva.

Ne segue, stante l'inapplicabilità al caso che ci occupa della sopra citata disposizione normativa, l'infondatezza della relativa doglianza.

Si aggiunga che in ogni caso parte attrice non ha allegato la mancanza, nella documentazione contrattuale prodotta in giudizio, dell'indicazione del tasso d'interesse e/o di ogni altro prezzo e condizione concretamente praticati: non è, di conseguenza, nella specie riscontrabile la violazione, di cui al sopra citato art. 117, IV co. TUB, dal che segue anche l'inapplicabilità il tasso sostitutivo di cui al citato art. 117, VII co., che l'accertamento di tale violazione presuppone.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, anche la domanda subordinata proposta dagli ACCOLLANTI dovrà essere, in definitiva, respinta, in quanto giuridicamente infondata.

Al rigetto delle domande di cui sopra segue, altresì, l'inevitabile reiezione della domanda di condanna della banca alla restituzione degli importi asseritamente versati in eccesso dagli attori, siccome anch'essa giuridicamente infondata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico degli attori, in parti uguali tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge tutte le domande proposte da ACCOLLANTI nei confronti della BANCA;
- condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi €10.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfetarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico degli attori, in parti uguali tra loro.

Rieti, 29.07.2020

Il Giudice
dott. GIANLUCA MORABITO

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*